CAMERA DEI DEPUTATI N. 4555

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIDONÈ

Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene

Presentata l'11 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una variegata proliferazione delle forme di vendita piramidali, in molti Paesi europei oggetto di pesanti divieti legali, che mascherandosi nella più moderna variante della vendita diretta, in particolar modo il *multilevel marketing*, tramite l'uso di espedienti vari (dall'offerta di un allettante posto di lavoro, alla promessa di facili rendimenti finanziari o di esorbitanti sconti commerciali) hanno estorto denaro a migliaia e migliaia di persone. Ogni anno in Italia, secondo alcuni dati pubblicati dall'Adusbef, vengono denunciate circa 39.000 truffe; in realtà si stima che almeno 400.000 cittadini, vale a dire dieci volte in più di quanto risulta dai dati ufficiali, non effettuano alcuna denuncia, poiché l'attività di acquisizione di nuove posizioni all'interno della piramide si svolge frequentemente in ambiti amicali e parentali.

Tale fenomeno, oltre ad ingannare i partecipati all'organizzazione, provoca indirettamente gravissime conseguenze economiche per gli onesti operatori del settore.

Risulta pertanto essenziale introdurre nella legislazione italiana una normativa che contenga i requisiti di base che caratterizzano l'attività di vendita diretta e che la differenziano rispetto ai suoi fenomeni degenerativi inserendo specifici articoli volti all'identificazione di queste attività truffaldine. Lo scopo di tale normativa è quello di impedire l'esercizio attraverso la previsione di un'adeguata struttura sanzionatoria per coloro che promuovono o realizzano simili attività.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli. Diversamente dalle precedenti, sono state previste elevate misure sanzionatorie a carico di chi realizza e promuove le attività oggetto di divieto, e la fissazione di limiti di reddito più con-

grui per l'inclusione dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio nella modalità di esercizio occasionale, nonché l'inserimento di un limite per l'acquisto di materiali da dimostrazione assimilabili a campionario.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio. Gli articoli 3 e 4 si riferiscono all'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e al rapporto tra quest'ultimo e l'impresa affidante.

Il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidali e operazioni quali « giochi », piani di sviluppo o « catene di S. Antonio », è sancito dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 contiene gli elementi presuntivi, ovvero le circostanze che facilitano l'individuazione delle attività vietate. L'articolo 7 stabilisce, infine, sanzioni di rilevante entità sia nella misura che nella pena per coloro che realizzano e promuovono tali attività, prevedendo misure accessorie volte ad impedire la reiterazione, quali: l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di cinque anni, la pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e degli utenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e di servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera *a)*.

2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

ART. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 1.000 euro. Il primo periodo del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale l'importo previsto dal medesimo periodo è superato.

ART. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 4.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività, nel limite di 1.000 euro, che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

5. Nel caso in cui l'incarico sia rifiutato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione dell'intero prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti.

7. Nei confronti dell'incaricato della vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.

9. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che hanno avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

10. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico

primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o di promuovere la vendita di beni o di servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, « catene di Sant'Antonio », che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

ART. 6.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare anche dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od incaricato alle vendite, una minima quantità di prodotti senza diritto di restituzione o di rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o incaricato, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti alla attività

commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta;

d) il fatto che gli introiti dei componenti la struttura ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alle lettere *a), b), c),* piuttosto che al ricavato della vendita di beni o di servizi al consumatore finale.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito con l'arresto da due mesi a tre anni o con l'ammenda da 300.000 euro a 600.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di cinque anni.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione di esso alle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0053720